

**Oggetto**

Ricorso contro l'ordinanza del Tribunale di primo grado (Quarta Sezione) 31 gennaio 2006, causa T-48/03, Schneider Electric SA/Commissione, diretta a dichiarare irricevibile la domanda di annullamento, da una parte, della decisione della Commissione 4 dicembre 2002 in merito all'avvio della fase di esame approfondito dell'operazione di concentrazione tra Schneider e Legrand (caso COMP/M.2283 — Schneider/Legrand II) e, dall'altra, della decisione della Commissione 13 dicembre 2002 relativa alla chiusura del procedimento di controllo della suddetta operazione

**Dispositivo**

- 1) Il ricorso è respinto.
- 2) Schneider Electric SA è condannata alle spese.

(<sup>1</sup>) GU C 165 del 15.7.2006.

**Ordinanza della Corte 20 aprile 2007 — TEA-CEGOS, SA, Services techniques globaux (STG) SA/GHK Consulting Ltd, Commissione delle Comunità europee**

(Causa C-189/06 P) (<sup>1</sup>)

*(Ricorso contro una pronuncia del Tribunale di primo grado — Appalti pubblici di servizi — Bando di gara concernente un contratto quadro multiplo per l'assunzione di esperti a breve termine incaricati di fornire assistenza tecnica a favore di paesi terzi — Rigetto dell'offerta delle ricorrenti — Ricorso manifestamente infondato)*

(2007/C 96/40)

Lingua processuale: il francese

**Parti**

Ricorrenti: TEA-CEGOS, SA, Services techniques globaux (STG) SA (rappresentanti: avv.ti G. Vandersanden e L. Levi)

Altre parti nel procedimento: GHK Consulting Ltd, Commissione delle Comunità europee (rappresentanti: M. Wilderspin e G. Boudot, agenti)

**Oggetto**

Ricorso contro la sentenza del Tribunale di primo grado (Seconda Sezione) 14 febbraio 2006, cause riunite T-376/05 e T-383/05, TEA-CEGOS e a./Commissione, con cui il Tribunale

ha respinto il ricorso diretto all'annullamento, da un lato, delle decisioni della Commissione 12 ottobre 2005, recanti rigetto delle offerte presentate dalle ricorrenti nell'ambito del procedimento di gara recante il riferimento «EuropeAid/119860/C/SV/multi-Lot 7» e, dall'altro, di qualsivoglia altra eventuale decisione adottata dalla Commissione nell'ambito dello stesso procedimento di gara a seguito delle decisioni 12 ottobre 2005

**Dispositivo**

- 1) Il ricorso è respinto.
- 2) La TEA-CEGOS SA, e la Services techniques globaux (STG) SA sono condannate alle spese.

(<sup>1</sup>) GU C 165 del 15.7.2006.

**Ordinanza della Corte (Sesta Sezione) 6 marzo 2007 — (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunale di Lecce — Italia) — procedimento penale a carico di Aniello Gallo, Gianluca Damonte**

(Causa C-191/06) (<sup>1</sup>)

*(Art. 104, n. 3, primo comma, del regolamento di procedura — Libertà di stabilimento — Libera prestazione dei servizi — Interpretazione degli artt. 43 CE e 49 CE — Giochi d'azzardo — Raccolta di scommesse su eventi sportivi — Requisito di una concessione — Esclusione di operatori costituiti in talune forme di società di capitali — Requisito di un'autorizzazione di polizia — Sanzioni penali)*

(2007/C 96/41)

Lingua processuale: l'italiano

**Giudice del rinvio**

Tribunale di Lecce

**Imputati nella causa principale**

Aniello Gallo, Gianluca Damonte

**Oggetto**

Domanda di pronuncia pregiudiziale — Tribunale di Lecce — Interpretazione degli artt. 31, 43, 49 e 81-86 CE — Legge nazionale che subordina l'esercizio dell'attività di raccolta di scommesse al rilascio di un'autorizzazione

**Dispositivo**

- 1) *Una normativa nazionale che vieta l'esercizio di attività di raccolta, di accettazione, di registrazione e di trasmissione di proposte di scommesse, in particolare sugli eventi sportivi, in assenza di concessione o di autorizzazione di polizia rilasciate dallo Stato membro interessato, costituisce una restrizione alla libertà di stabilimento nonché alla libera prestazione dei servizi previste rispettivamente agli artt. 43 CE e 49 CE.*
- 2) *Spetta al giudice nazionale verificare se la normativa nazionale, in quanto limita il numero di soggetti che operano nel settore dei giochi d'azzardo, risponda realmente all'obiettivo mirante a prevenire l'esercizio delle attività in tale settore per fini criminali o fraudolenti.*
- 3) *Gli artt. 43 CE e 49 CE devono essere interpretati nel senso che ostano ad una normativa nazionale, quale quella di cui trattasi nella causa principale, che esclude e per di più continua a escludere dal settore dei giochi di azzardo gli operatori costituiti sotto forma di società di capitali le cui azioni sono quotate nei mercati regolamentati.*
- 4) *Gli artt. 43 CE e 49 CE devono essere interpretati nel senso che ostano ad una normativa nazionale, quale quella di cui trattasi nella causa principale, che impone una sanzione penale a soggetti quali gli imputati nella causa principale per aver esercitato un'attività organizzata di raccolta di scommesse in assenza della concessione o dell'autorizzazione di polizia richieste dalla normativa nazionale allorché questi soggetti non hanno potuto ottenere le dette concessioni o autorizzazioni a causa del rifiuto di tale Stato membro, in violazione del diritto comunitario, di concederle loro.*

<sup>(1)</sup> GU C 165 del 15.7.2006.

**Ordinanza della Corte (Settima Sezione) 9 marzo 2007 — Alecansan SL/Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli), CompUSA Management Co**

(Causa C-196/06 P) <sup>(1)</sup>

*(Ricorso contro una sentenza del Tribunale di primo grado — Marchio comunitario — Regolamento (CE) n. 40/94 — Art. 8, n. 1, lett. b) — Domanda di registrazione di un marchio figurativo — Opposizione del titolare di un marchio figurativo nazionale anteriore — Rischio di confusione — Assenza di somiglianza tra i prodotti e i servizi designati dai marchi in conflitto)*

(2007/C 96/42)

Lingua processuale: l'inglese

**Parti**

**Richiedente:** La Alecansan SL (rappresentanti: P. Merino Baylos e A. Velázquez Ibáñez, abogados)

**Resistente:** Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (rappresentante: D. Botis, agente), CompUSA Management Co

**Oggetto**

Ricorso proposto contro la sentenza del Tribunale di primo grado (Prima Sezione) 7 febbraio 2006, causa T-203/03, Alecansan/UAMI, mediante il quale il Tribunale ha respinto un ricorso di annullamento proposto dal titolare del marchio figurativo nazionale «COMP USA» per prodotti della classe 39 contro la decisione R 711/2002-1 della prima commissione di ricorso dell'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (UAMI) del 24 marzo 2003, che respinge il ricorso proposto contro la decisione della divisione d'opposizione che respinge l'opposizione presentata contro la domanda di registrazione del marchio figurativo comunitario «COMP USA» per prodotti delle classi 9 e 37 — Somiglianza tra i marchi — Violazione dell'art. 8, n. 1, lett. b), del regolamento (CE) del Consiglio 20 dicembre 1993, n. 40/94, sul marchio comunitario.

**Dispositivo**

- 1) *Il ricorso è respinto.*
- 2) *La Alecansan SL è condannata alle spese.*

<sup>(1)</sup> GU C 190 del 12 agosto 2006.

**Ordinanza della Corte 8 marzo 2007 — Guido Strack/Commissione delle Comunità europee**

(Causa C-237/06 P) <sup>(1)</sup>

*(Ricorso contro una pronuncia del Tribunale di primo grado — Funzione pubblica — Decisione sull'archiviazione di un'inchiesta dell'OLAF — Accuse di frode rivolte da un dipendente — Legittimazione ad agire di quest'ultimo)*

(2007/C 96/43)

Lingua processuale: l'italiano

**Parti**

**Ricorrente:** Guido Strack (rappresentante: L. Füllkrug, avvocato)

**Altra parte nel procedimento:** Commissione delle Comunità europee (rappresentante: H. Kraemer e C. Ladenburger, in qualità di agenti)